



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 28/01/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2014, n. 2713

Art. 39 della L.R. n. 4/2010. Approvazione del documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2015”.

L'Assessore al Welfare e alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, come confermata dal dirigente ad interim del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità, riferisce quanto segue:

Visto:

- l'art. 39 comma 4 della L.R. n. 4/2010, così come modificato con la L.R. n. 5/2013, che dispone che “la Giunta Regionale con proprio provvedimento stabilisce lo scadenziario per il conferimento dei dati e delle informazioni da parte delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR ai sistemi informativi regionali.” (comma 4);
- l'art. 39 comma 7 della L.R. n. 4/2010, così come modificato con la L.R. n. 5/2013, che dispone che “Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sono individuati gli obblighi informativi e le relative modalità tecniche di assolvimento a carico delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero- universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli enti ecclesiastici, delle strutture private accreditate con il SSR e del personale convenzionato con il SSR.”
- l'art. 12 del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni con L.n. 221/2012, in materia di fascicolo sanitario elettronico;
- l'art. 13 del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni con L.n. 221/2012, in materia di dematerializzazione della ricetta medica del SSR, che prevede che “... I medici, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55 -septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- l'art. 13 del D.L. 21/6/2013 n. 69, convertito con modificazioni con l.n. 98/2013 in materia di governance dell'Agenda Digitale Italiana;
- l'art. 50 del D.L. n. 269 del 30/09/2003 convertito, con modificazioni, in l.n. 326 del 24/11/2003, relativo al progetto Tessera Sanitaria - Monitoraggio della Spesa Sanitaria ed i relativi decreti attuativi;
- il D.P.C.M 26/3/2008 relativo alle modalità per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dei singoli medici del SSN;
- il D.M 02/11/2011 che norma la dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'art. 3 della Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005 che prevede che il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al maggior finanziamento a carico dello Stato;

- il D.M. 21/7/2011 “Trasmissione telematica delle ricette del servizio sanitario nazionale da parte dei medici prescrittori e la ricetta elettronica (Progetto Tessera Sanitaria). Avvio a regime del sistema presso le Regioni Toscana, Puglia, Sardegna e la provincia autonoma di Trento”.
- il D.M. n. 135 del 8/7/2010 “Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal D.M. n. 380 del 27/10/2000”;
- il D.M. del 11/6/2010 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale”;
- il D.M. del 31/7/2007 e successive modifiche ed integrazioni “Istituzione del Flusso Informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto”;
- il D.M. del 4/2/2009 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero”;
- il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare”;
- il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali”;
- il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza”;
- il D.M. del 15/10/2010 “Istituzione del sistema informativo per la salute mentale”;
- il D.M. del 11/6/2010 “Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze”;
- il D.M. n.349 del 16/7/2001 “Regolamento recante: Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla natalità ed ai nati affetti da malformazioni”;
- il D.M. del 21/12/2007 “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”;
- il D.M. del 6/6/2012 “Istituzione del sistema informativo nazionale per il monitoraggio dell’assistenza erogata presso gli hospice”;
- il D.M. 11/12/2009 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità”;
- il D.M. del 05/12/2006 “Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie”
- il D.M. del 16/02/2001 “Nuovi modelli di rilevazione economici del Sistema informativo sanitario”;
- i regolamenti UE 1408/71 e 574/72 in materia di accesso alle prestazioni per i cittadini iscritti ad un servizio sanitario o cassa di uno dei paesi dell’UE;
- l’Accordo interregionale per la compensazione della Mobilità sanitaria (ultima versione vigente);
- l’Accordo Stato Regioni “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”(Rep. Atti n. 225/CSR del 20/12/2012);
- il D.M. 22/04/2014 “Flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate”;
- l’Accordo del 26 settembre 2013 tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano recante “Elenco nazionale dei direttori di struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario.”

Premesso che:

- con DGR n. 317/2011 è stata approvata la mappa dei flussi informativi della Regione Puglia, contenente il quadro sinottico degli obblighi informativi vigenti;
- con DGR n. 1791/2014, n. 1792/2014, n. 1793/2014, n. 1794/2014, n. 1795/2012, n. 1796/2014, n. 1797/2014, n. 1798/2014, sono stati approvati gli schemi di accordo contrattuale con le strutture private per l’erogazione di prestazioni sanitarie;

- nei suddetti schemi di accordo è fatto preciso riferimento all'obbligo per le strutture private di conferire i dati di propria competenza secondo le indicazioni regionali, per cui il conferimento completo e tempestivo dei dati si configura a pieno titolo quale obbligazione contrattuale;
- con DGR n. 240/2013 sono state disposte le modalità attuative per la dematerializzazione della ricetta medica in Regione Puglia;
- con DGR n. 1391/2014 è stato disposto l'avvio a regime della ricetta dematerializzata in Regione Puglia;
- con DGR n. 987 del 21/05/2013 è stato recepito l'Accordo Stato Regioni "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome";
- con DGR n. 1397/2011 è stato approvato il "Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa per il triennio 2011-2013", in attuazione dell'art. 9 della suddetta Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2010-2012, di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 23/12/2005, n.266, del 28/10/2010;
- il documento "Linee Guida sulle modalità di rilevazione dei flussi informativi per il monitoraggio dei tempi di attesa", come da Intesa Stato-Regioni del 28/10/2010 definisce il monitoraggio ex post ed ex ante delle prestazioni specialistiche, il monitoraggio dei ricoveri ospedalieri ed il monitoraggio delle sospensioni delle attività di erogazione;
- con DGR n. 2701/2011 è stato istituito il flusso informativo per il monitoraggio regionale ex ante dei tempi di attesa;
- con DGR n. 1143/2013 è stata recepita l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per la dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini - Normativa e prassi";
- con DGR n. 1116/2014 è stata recepita l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 Giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sul documento recante "Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali".
- con DGR n. 194/2014, ai sensi della L.R. 19/2013, è stato soppresso il Tavolo Permanente di Sanità Elettronica della Regione Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007, attribuendo le relative funzioni all'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi dell'allora Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, oggi Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità;

Considerato che:

- la garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento di tutti i dati afferenti i flussi informativi nazionali e regionali è obiettivo vincolante pena decadenza dei Direttori Generali ai sensi della L.R. n. 4/2003 art. 32, come richiamato nell'allegato agli schemi di contratto con gli stessi Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, approvati con deliberazioni della Giunta regionale;
- ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 4/2003 il mancato rispetto degli obblighi informativi comporta la perdita dell'accreditamento, ovvero dell'autorizzazione, per le strutture private e la riduzione delle prestazioni autorizzate e dei limiti di remunerazione per gli istituti e gli enti, nella misura individuata dalla Giunta regionale, in relazione alla gravità e/o ripetitività dell'inadempimento;
- la trasmissione dei flussi informativi previsti dalla normativa nazionale rientra tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni il 25 marzo 2005;
- l'eventuale mancato rispetto degli obblighi informativi da parte delle strutture pubbliche e private accreditate, può determinare dichiarazione di "inadempienza" della Regione da parte dei Ministeri competenti, con conseguenti penalizzazioni finanziarie, come previsto dalla citata Intesa;
- l'invio di flussi informativi costantemente aggiornati consente alle strutture preposte alle

programmazione sanitaria sia a livello aziendale sia a livello regionale di disporre della necessaria conoscenza dei livelli di assistenza erogati per orientare le scelte di governo del SSR;

- l'art. 15 recante "Sanità digitale e piano di evoluzione dei flussi informativi del NSIS" del Patto per la Salute 2014-2016 stabilisce che il Piano di Evoluzione dei Flussi NSIS (PEF- NSIS) rappresenta lo strumento di programmazione degli interventi sui sistemi informativi, necessari a consentire il governo e il monitoraggio dei LEA e dei relativi costi;

- lo stesso art. 15 stabilisce che ciascuna Regione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mette in atto sul proprio territorio le misure necessarie all'attuazione degli interventi previsti dal PEF-NSIS, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche definite ai sensi dell'art. 3 dell'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23/3/2005;

- l'art. 24 del già citato Patto per la Salute 2014-2016 dispone ulteriore obblighi informativi a supporto della rete nazionale della dispositivo-vigilanza;

- il Programma Operativo della Regione Puglia per gli anni 2013-2015, predisposto ai sensi dell'art. 15, comma 20, del d.l. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, il legge n. 135/2012, pone una particolare attenzione al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) mediante i flussi informativi quale strumento cardine per la governance del SSR.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:

- approvare il documento "Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2015", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- autorizzare il Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità a provvedere, nel corso del 2015, con propri atti dirigenziali all'eventuale integrazione e/o aggiornamento del suddetto documento a seguito di modifiche della normativa in materia di obblighi informativi, nonché a fornire, con proprie note, indicazioni tecniche ed operative di dettaglio per il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali;

- disporre che le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale trasmettano i dati secondo le scadenze inderogabili definite nel documento allegato e provvedano agli adempimenti previsti nello stesso documento;

- disporre che le strutture private accreditate (compresi gli IRCCS privati e gli Enti Ecclesiastici), gli erogatori convenzionati e il personale in regime di convenzione rispettino le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per la corretta gestione dei flussi informativi secondo le scadenze inderogabili riportate nel documento allegato;

- rinviare alla deliberazione di determinazione degli obiettivi per l'anno 2015 attribuiti ai Direttori Generali delle Aziende ed Istituti pubblici del SSR la quantificazione della penalizzazione sul trattamento economico di risultato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei dati, fatta salva l'automatica decadenza prevista dalla normativa regionale, richiamata negli schemi di contratto approvati con deliberazioni della Giunta Regionale, in caso di mancato, incompleto o ritardato invio nella trasmissione degli stessi dati tale da comportare inadempienza della Regione in relazione agli obblighi informativi verso le Amministrazioni Centrali;

- dare atto che, così come previsto negli schemi di accordo contrattuale approvati con deliberazioni della Giunta Regionale, la reiterata violazione delle prescrizioni in materia di obblighi informativi da parte delle strutture private dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;

- stabilire che le Aziende Sanitarie Locali procedano alla liquidazione alle strutture private contrattualizzate dei corrispettivi dovuti per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rese esclusivamente sulla base di quanto conferito ai sistemi informativi regionali.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi e dal dirigente ad interim del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta, e conseguentemente di:

1. approvare il documento "Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2015", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. autorizzare il Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità a provvedere, nel corso del 2015, con propri atti dirigenziali all'eventuale integrazione e/o aggiornamento del suddetto documento a seguito di modifiche della normativa in materia di obblighi informativi, nonché a fornire, con proprie note, indicazioni tecniche ed operative di dettaglio per il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali;
3. disporre che le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale trasmettano i dati secondo le scadenze inderogabili definite nel documento allegato e provvedano agli adempimenti previsti nello stesso documento;
4. disporre che le strutture private accreditate (compresi gli IRCCS privati e gli Enti Ecclesiastici), gli erogatori convenzionati e il personale in regime di convenzione rispettino le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per la corretta gestione dei flussi informativi secondo le scadenze inderogabili riportate nel documento allegato;
5. rinviare alla deliberazione di determinazione degli obiettivi per l'anno 2015 attribuiti ai Direttori Generali delle Aziende ed Istituti pubblici del SSR la quantificazione della penalizzazione sul trattamento economico di risultato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei dati, fatta salva l'automatica decadenza prevista dalla normativa regionale, richiamata negli schemi di contratto approvati con deliberazioni della Giunta Regionale, in caso di mancato, incompleto o ritardato invio nella trasmissione degli stessi dati tale da comportare inadempienza della Regione in relazione agli obblighi informativi verso le Amministrazioni Centrali;
6. dare atto che, così come previsto negli schemi di accordo contrattuale approvati con deliberazioni della Giunta Regionale, la reiterata violazione delle prescrizioni in materia di obblighi informativi da parte delle strutture private dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;

7. stabilire che le Aziende Sanitarie Locali procedano alla liquidazione alle strutture private contrattualizzate dei corrispettivi dovuti per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rese esclusivamente sulla base di quanto conferito ai sistemi informativi regionali;
8. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola